



**PROTOCOLLO PER LE
UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
(art. 83 lett. f) D.L. 18/2020)**

Lette le previsioni dell'art. 83 del D.L. 18/2020 come modificato dall'art. 36 del D.L. 23/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto;

letti i provvedimenti della Direzione Generale S.I.A. del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum della stessa Direzione per l'accesso e l'uso della c.d. stanza virtuale;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;

Letto il decreto del Presidente del Tribunale f.f. n. 40/2020 adottato ai sensi dell'83 citato;

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale;

preso atto del contributo fornito dal MAG.RIF. area civile del Tribunale di Patti;

ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

Si prevede che nel caso in cui si verificano esigenze di particolare urgenza (da valutare in maniera rigorosa) e non sia possibile utilizzare i mezzi sopra indicati, si provvederà all'invio del link tramite mail da parte del cancelliere o del giudice.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti (rinvio ex art. 181/309 cpc).

3. Per garantire al convenuto di costituirsi *“almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma”* ai sensi dell'art. 166 c.p.c., qualora l'udienza fissata nell'atto di citazione ovvero fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma, debba essere tenuta, nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il giorno 1.06.2020, la stessa è rinviata a data successiva, al fine di consentire il rispetto del termine a ritroso, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, D.L. 18/2020.

4. Il giudice prima di aprire il verbale provvederà a verificare se il convenuto si sia costituito lo stesso giorno dell'udienza ed in caso affermativo che il difensore abbia ricevuto la comunicazione del link necessario per il collegamento. Nel caso in cui non vi sia prova che il difensore del convenuto abbia avuto conoscenza del link e l'avvocato non sia rintracciabile, il giudice provvederà al rinvio dell'udienza.

5. I procuratori delle parti **o i professionisti tenuti a comparire (ad esempio curatori fallimentari o custodi)** depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

I Consigli dell'Ordine solleciteranno i propri iscritti a comunicare anche in maniera informale un recapito telefonico e un indirizzo mail per il fine suindicato.

6. I magistrati anche onorari della Sezione Civile del Tribunale utilizzeranno i modelli di provvedimento integrati in consolle già predisposti e condivisi

7. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

8. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “udienza da remoto”.

9. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*.

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, **nel corso del collegamento** di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;
7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

11. Nel caso di udienza collegiale, gli adempimenti suindicati verranno curati dal giudice relatore e, nel giorno della udienza, tutti i componenti del Collegio si collegheranno ed il verbale sarà redatto dal giudice relatore sulla propria consolle che, al fine del deposito, lo invierà in controfirma al Presidente.

12. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;

avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Patti il 24.4.2020

Il Presidente del Tribunale F.F.

Dott. U. Scavuzzo

Il Presidente del C.O.A.

Avv. F. Pizzuto